

OGGETTO: Determinazione delle tariffe del servizio pubblico di acquedotto a valere per l'anno 2026.

RELAZIONE:

La Giunta Provinciale con propria delibera n. 2437 di data 9 novembre 2007 ha approvato il testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto, testo unico che ha sostituito la precedente normativa approvata a suo tempo dalla giunta Provinciale stessa.

Le novità principali introdotte rispetto alla normativa precedente possono essere così riassunte:

- puntuale misurazione dei consumi tramite “misuratore dei consumi”, la cui assenza è eccezionalmente ammessa solo nei casi in cui sia accertata l’oggettiva inopportunità all’installazione con la contestuale individuazione degli utenti;*
- redazione di un piano dei costi e dei ricavi;*
- obbligo della integrale copertura dei costi;*
- individuazione dei costi comunque presenti indipendentemente dalla quantità di acqua corrisposta agli utenti e denominati “costi fissi”;*
- separazione dai costi direttamente connessi con tali quantità e denominati “costi variabili”;*
- individuazione di una quota fissa di tariffa da applicarsi alle utenze e corrispondente ad un importo fisso annuo;*
- individuazione di una quota variabile di tariffa da applicarsi alle utenze e corrispondente ad un importo per metro cubo di acqua consumata con un valore dell’acqua consumata che cresce all’aumentare dei consumi secondo scaglioni di consumo fissati dal Comune;*
- individuazione di tariffe speciali per le fontane pubbliche e le bocche antincendio;*
- eventuale introduzione di una nuova tipologia d’uso denominata “abbeveramento bestiame” soggetta ad un regime tariffario agevolato.*

Il nuovo modello tariffario, basato sulla normativa in vigore ed in particolare la delibera della Giunta Provinciale 28 novembre 2005, n. 2516, ha trovato applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2007 e le relative disposizioni sono state recepite dall’amministrazione comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n.74 di data 19 dicembre 2006 relativamente alla determinazione delle tariffe per l’anno 2007.

Successivamente, l’art. 21, comma 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha attribuito all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (A.E.E.G.) le funzioni inerenti la regolazione ed il controllo dei servizi idrici tra le quali anche quelle in materia tariffaria, che da subito si è attivata e con propria delibera del 1 marzo 2012, n. 74/2012/R ha dato avvio al procedimento per l’adozione dei provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici. La Provincia Autonoma di Trento, in relazioni alle proprie specifiche prerogative statutarie che afferiscono la materia dei servizi idrici, ha modificato l’art. 35 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, attribuendo alla Giunta provinciale d’intesa con il Consiglio delle Autonomie il compito di definire i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all’acquedotto e alla fognatura, facendo salva la potestà tariffaria dei comuni in materia di servizio pubblico di acquedotto fino alla data di entrata in vigore della norma provinciale (art. 1, comma 2, della L.P. 30 luglio 2012, n. 17). La Corte Costituzionale, con sentenza n. 233/2013, ha ritenuto legittime le norme provinciali che regolano la tariffa idrica impugnate dal Governo in quanto ritenute invasive delle competenze statali.

Alla luce di quanto sopra premesso, per l’anno 2026 il modello tariffario di riferimento del servizio acquedotto resta quello attuale, disciplinato dalla delibera della Giunta Provinciale n. 2437/2007. Con deliberazione n. 70 dd. 23.12.2024 la Giunta comunale aveva approvato le tariffe a valere per l’anno 2025.

È stato ora redatto dal Servizio Finanziario il piano dei costi e dei ricavi nel quale sono riportati i costi e i ricavi previsti per l’esercizio 2026 nonché i costi e i ricavi di preconsuntivo riferiti all’esercizio 2025 (previsioni assestate) e i costi e ricavi a consuntivo dell’esercizio 2024.

I costi preventivati per l’anno 2026 (al netto dell’IVA) ammontano ad euro 17.996,92.=.

Si ritiene di continuare ad avvalersi della possibilità di stabilire la gratuità della tariffa per quanto attiene le fontane pubbliche, come pure di non modificare l'attuale impianto della struttura tariffaria.

I consumi che si prevedono di fatturare assicurano un ammontare di ricavi che a livello di previsione risulta idoneo alla copertura dei costi del servizio.

Udita la relazione,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Regolamento comunale per la fornitura di acqua potabile, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 di data 7 settembre 2005 successivamente modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 30 di data 27 dicembre 2006, n. 29 di data 17 dicembre 2007, n. 23 di data 27 settembre 2010 e n. 44 di data 30 novembre 2020;

Dato atto che la Provincia Autonoma di Trento, per salvaguardare la progressività della tariffa, ha stabilito che i “costi fissi” ammessi per il calcolo della quota fissa non possono superare il 45% dei costi totali, in quanto l’eventuale prevalenza dei “costi fissi” avrebbe reso la tariffa sostanzialmente insensibile al crescere dei consumi di acqua;

Visto che per la copertura dei “costi variabili” del servizio di acquedotto, il Testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio acquedotto prevede:

- la definizione di una tariffa base unificata suddividendo i costi variabili per i metri cubi di acqua che si prevede di erogare;
- l’individuazione di scaglioni di consumo e di categorie di utilizzo;
- la definizione delle tariffe di ciascuna categoria e di ciascuno scaglione di consumo, bilanciando l’agevolazione per il primo scaglione delle utenze civili con le tariffe maggiorate per le altre utenze e per gli altri scaglioni. Si ricorda, infatti, che è possibile stabilire una tariffa inferiore alla tariffa base unificata soltanto per il primo scaglione di consumo delle utenze civili;

Viste le circolari della Provincia Autonoma di Trento:

- circolare del Servizio Finanza Locale n. 1 del 18.01.1999 avente ad oggetto: Servizio pubblico di acquedotto – strutturazione della tariffa;
- circolare del Servizio Finanza Locale n. 18 del 02.12.1999 che forniva indicazioni sulle tariffe idriche per l’esercizio 2000;
- circolare del Servizio Autonomie Locali n. 7 del 13 aprile 2006 relativa alle modifiche apportate al sistema tariffario da parte della Giunta Provinciale con propria deliberazione n. 2516 del 28.11.2005;

Ritenuto che, in base a quanto stabilito dalla Giunta Provinciale con delibera n. 3413 del 22 dicembre 2000 e con delibera n. 2437 di data 9 novembre 2007, possa essere fissata una tariffa gratuita in relazione ai consumi delle fontane pubbliche esistenti nel territorio comunale di Dambel;

Precisato che nel caso di contatori unici a servizio di più utenze la quota fissa verrà addebitata ad ogni singola utenza (concessione);

Rilevato che l’introduzione di una quota fissa da addebitare ad ogni utenza servita attenua l’onere attribuibile ai consumi e conseguentemente la progressività della tariffa, ragione per la quale vengono confermati gli attuali scaglioni per la ripartizione del consumo dell’acqua;

Esaminato il conto economico triennale 2024–2026 del servizio acquedotto dal quale si rileva una sostanziale correttezza di previsione dei valori della produzione e dei volumi d’acqua che si stima verranno erogati agli utenti nel 2026;

Dato atto che non ci si avvale della differenziazione della quota fissa tra utenze civili ed utenze produttive tramite l’utilizzazione di parametri variabili da uno a quattro, in quanto nella quasi totalità delle utenze produttive non si rilevano potenzialità di consumo significative;

Rilevato che il sistema tariffario, come risulta dalle tabelle allegate così come predisposte dal Responsabile del Servizio Finanziario, si fonda sulla determinazione:

- della quota fissa per le tipologie di utenze per uso domestico/non domestico pari ad euro 29,08.= + I.V.A.;
- della tariffa base unificata per uso domestico pari ad euro 0,3666.= al mc. + I.V.A. suddividendo i costi variabili per i metri cubi di acqua presunti che si ritiene di erogare pari a mc. 28.000;
- della quota fissa per le tipologie di utenze relative all'uso abbeveramento bestiame pari ad euro 14,54.= + I.V.A.;
- della tariffa base unificata per abbeveramento bestiame pari a euro 0,1833.= al mc. + I.V.A. suddividendo i costi variabili per i metri cubi di acqua presunti che si ritiene di erogare pari a mc. 2000;
- delle tariffe relative a ciascuna categoria di utilizzo così come individuate con il Regolamento comunale per il servizio dell'acquedotto potabile comunale approvato con deliberazione consiliare n. 27 di data 07 settembre 2005 e s.m.i. e per ciascun scaglione;

Rilevato che dalla disamina dei costi fissi imputati al servizio di acquedotto emerge la loro determinazione pari al 45% del totale costituito dai costi fissi e dai costi variabili, facendo confluire la quota rimanente nei costi variabili;

Dato atto inoltre che sono state definite:

- una tariffa per il primo scaglione delle utenze civili – uso domestico ridotta del 10% rispetto alla tariffa base unificata;
- una tariffa per il secondo scaglione delle utenze non domestiche maggiorata del 15% rispetto alla tariffa base unificata;
- una tariffa per il secondo scaglione relativa alle utenze degli edifici pubblici maggiorata del 5%;
- una tariffa maggiorata per il secondo scaglione delle utenze per uso speciali maggiorata del 10%;
- una tariffa unica per uso abbeveramento bestiame pari al 50% rispetto alla tariffa base unificata;

Rilevato che per bilanciare le agevolazioni sopra individuate sono state maggiorate le tariffe per le altre utenze e per gli altri scaglioni;

Considerato che la proposta tariffaria predisposta in linea con la normativa provinciale, prevede il mantenimento del grado di copertura integrale dei costi (100%) mentre l'incidenza effettiva dei costi fissi della gestione acquedotto 2026 resta entro il tetto massimo della Provincia autonoma di Trento fissato pari al 45%;

Ritenuto di determinare le tariffe a contatore per ciascuna categoria e per ciascun scaglione relative al servizio acquedotto, così come riportate nello schema allegato "Tabella 1/A e 1/B" alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che la percentuale di copertura è del 100,00 %, come evidenziato nello schema allegato alla presente deliberazione;

Richiamato l'art. 117 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, che dispone in merito alle tariffe dei servizi;

Riscontrato l'obbligo per il Comune di deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della L. 296/2006, entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla regolarità contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ufficio distaccato di Dambel, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018, n. 2;

Ravvisata la necessità di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile per ragioni di urgenza ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 03.05.2018, n. 2;

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;

Vista la L.P. 09.12.2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009, n. 42);

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità comunale;

Visto il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 02 dd. 22.01.2015 come da ultimo modificato con deliberazione n. 79 dd. 20.12.2022;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 di data 27 novembre 2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale n. 24 e n. 25 di data 30.12.2024, esecutive ai sensi di legge, con le quali sono stati approvati rispettivamente la Nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 e il bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 02 dd. 10.01.2025, immediatamente eseguibile, di approvazione dell'atto programmatico di indirizzo per il triennio 2025-2027;

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 28.03.2025;

Attesa la propria competenza in materia;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di **approvare**, per quanto espresso in premessa e nel rispetto della normativa provinciale e delle relative modalità di calcolo, le seguenti tariffe del servizio pubblico di acquedotto per l'anno 2026, che, determinate secondo i prospetti allegati, consentono una copertura dei costi prossimo al 100%:

Quota Fissa	€ 29,08.= <i>per ogni concessione, sia per uso domestico che per uso non domestico</i>
Tariffa Base Unificata	€ 0,3666.=/mc

Usi Domestici		
Tariffa agevolata <i>consumi da mc. 0 a mc. 100 annui</i>	Tariffa base unificata <i>consumi da mc. 101 a mc.300 annui</i>	Tariffa maggiorata <i>consumi maggiori di mc. 300 annui</i>
€ 0,3299.= /mc	€ 0,3666.=/mc	€ 0,4216.=/mc

Usi non Domestici	
Tariffa base unificata <i>consumi da mc. 0 a mc.100 annui</i>	Tariffa maggiorata <i>consumi maggiori di mc. 100 annui</i>
€ 0,3666.=/mc	€ 0,4216.=/mc

Usi edifici pubblici	
Tariffa base unificata <i>consumi da mc. 0 a mc.100 annui</i>	Tariffa maggiorata <i>consumi maggiori di mc. 100 annui</i>
€ 0,3666./mc	€ 0,3849./mc

Usi allevamento	
Quota Fissa	€ 14,54.=
Tariffa base unificata	€ 0,1833./mc

Uso fontane pubbliche	
Per qualsiasi consumo	Tariffa gratuita

Bocche antincendio	
Utenza pubblica	Tariffa gratuita
Utenza privata	Tariffa annua € 10,00.= <i>per ogni bocca antincendio</i>

Usi speciali	
Tariffa base unificata <i>consumi da mc. 0 a mc.100 annui</i>	Tariffa maggiorata <i>consumi maggiori di mc. 100 annui</i>
€ 0,3666./mc	€ 0,4033./mc

2. di **fissare** la decorrenza delle tariffe dal 1° gennaio 2026;
3. di **dare atto** che la quota fissa e le fasce di consumo nell'anno di inizio utenza ed in quello di cessazione sono da riportare al periodo di utilizzo dell'utenza stessa;
4. di **stimare** e **accertare** il gettito complessivo del servizio in euro 17.996,92.= oltre IVA da iscriversi nel Bilancio di previsione 2026-2028 - esercizio 2026 al capitolo 405 P.D.C.F. E. 3.01.01.01.004 pari al 100% del costo complessivo;
5. di **dare atto** che la presente delibera sarà inviata al Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento entro i termini previsti per l'inoltro della documentazione necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività di indirizzo e controllo in materia di finanza locale;
6. di **dichiarare**, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione *immediatamente eseguibile* per ragioni di urgenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 4 della L.R. 03.05.2018, n. 2, visto che le tariffe decorrono dal primo gennaio 2026;
7. di **comunicare** l'avvenuta adozione del presente atto, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Elettronico, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2 della L.R. 03.05.2018, n. 2;
8. di **dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 della L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - b. ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - c. in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.